

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1609

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(TURCO)

Differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

Presentato il 1° settembre 2006

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 4, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, ha previsto una delega, da attuarsi nel termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, per l'istituzione degli Ordini e Albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Il Ministero della salute ha predisposto in tempo utile il relativo provvedimento di attuazione, che è stato sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri. In tale sede è tuttavia emersa, in considerazione della materia trattata, l'opportunità di ricollegare la regolamentazione del settore all'interno della annun-

ziata più ampia riforma di tutti gli Ordini professionali e, contestualmente, di prolungare di ulteriori dodici mesi il termine del 4 settembre 2006 di attuazione della delega stessa.

A tale fine, l'articolo 1, anche per non vanificare il lavoro già svolto e dare una concreta risposta alle categorie interessate che attendono tale regolamentazione, interviene direttamente sul comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 43 del 2006, disponendo il differimento sopra illustrato.

Il differimento in oggetto non comporta oneri finanziari, e pertanto non si redige relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

